CONTRATTO DI SUBFORNITURA

Contratto di subfornitura tra

la società **UNION** srl con sede in Via Trasporti 23, 41012 CARPI, in persona del suo legale rappresentante Ing. Arrigo Po, Codice Fiscale e Partita IVA 00664520368, di seguito denominata **UNION** o il Committente

la società [FORNITORE], con sede in, in persona del legale rappresentante Sig....., Codice Fiscale e Partita IVA, di seguito chiamata [FORNITORE]

di seguito congiuntamente anche le Parti

premesso

a. che **UNION** è fornitrice di componenti ed assiemi meccanici ed elettromeccanici venduti da anni in Italia ed all'estero e che, per tale attività, approvvigiona sul mercato della subfornitura componenti e lavorazioni realizzati su propria specifica;

[FORNITORE] svolgerà la suddetta attività di fornitura con una organizzazione di mezzi e di persone propria ed adeguata. Dichiara inoltre di essere dotata di adeguata capacità progettuale, produttiva ed organizzativa

c. che [FORNITORE] e UNION con il presente Contratto hanno intenzione di regolare le condizioni delle forniture dei prodotti, realizzati da [FORNITORE] sulle specifiche di UNION.

Quanto sopra premesso e considerato, le parti contraenti, dopo tutte le valutazioni preliminari, hanno concordato di porre in essere il seguente Contratto.

1. Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto.

2. Oggetto

La società [FORNITORE] si impegna a fornire ad UNION, a fronte di un corrispettivo, prodotti recanti le caratteristiche tecniche che Union individuerà nelle specifiche e/o nei disegni tecnici di volta in volta forniti a [FORNITORE].

3. Informazioni tecniche e Proprietà Industriale

3.1 Informazioni tecniche

UNION fornirà a **[FORNITORE]** tutte le informazioni relative ai prodotti utili alla loro realizzazione in modo conforme alle proprie richieste.

Tali informazioni comprendono: specifiche, disegni, capitolati, campioni, modelli, attrezzature, documenti ed in generale ogni altro dato tecnico in qualunque modo comunicato a [FORNITORE].

3.2 Proprietà del Know-how

Le informazioni di cui al punto precedente rientrano tra il Know-how tecnico di proprietà di **UNION** o dei suoi clienti relativo alla progettazione e realizzazione dei prodotti per i quali è richiesta la fornitura dei oggetto del presente contratto.

Tutte le informazioni fornite pertanto sono e rimangono di proprietà di **UNION** o dei suoi clienti e vengono messe a disposizione di **[FORNITORE]** al solo fine della realizzazione dei prodotti.

[FORNITORE] si obbliga a tenerle riservate ed ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Si impegna pertanto a non metterle a disposizione di terzi ed ad evitare che le stesse siano portate a conoscenza di terzi, obbligandosi a conservarle con la massima cura, secondo quanto stabilito al punto 4.

4. Patto di riservatezza e segretezza.

4.1 Informazioni Riservate.

Sono da intendersi informazioni riservate (di seguito Informazioni) tutte le informazioni da **UNION** fornite per la durata del presente Contratto, ed in particolare quelle di cui al precedente punto 3 nonché le informazioni attinenti alla organizzazione industriale e commerciale di **UNION** o dei suoi clienti.

4.2 Obblighi di segretezza.

[FORNITORE] si impegna a non divulgare, pubblicare o comunicare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in *toto* o in parte, dette Informazioni, né potrà usarle, sfruttarle o disporne in proprio o tramite terzi.

Inoltre si impegna a mantenere la massima segretezza sulle Informazioni adottando, a tal fine, tutte le misure necessarie; e in caso di divulgazione non autorizzata, sarà suo onere provare di avere adottato tali misure.

E' obbligo di [FORNITORE] fare uso di tali Informazioni solo allo scopo strettamente necessario alla conclusione della fornitura oggetto del presente contratto, ed in modo da non causare alcun danno ad UNION od ai suoi clienti.

[FORNITORE] si impegna inoltre a garantire che gli obblighi previsti a suo carico dalla presente clausola verranno rispettati anche dai proprio soci, dipendenti, professionisti, subfornitori e da quanti altri che, direttamente o indirettamente, possano comunque venire a conoscenza delle Informazioni.

4.3 Esclusioni.

[FORNITORE] è esonerato dall'obbligo di segretezza nei seguenti casi:

- qualora le Informazioni a lui pervenute erano già di pubblico dominio al momento della firma del presente accordo;
- qualora diventino successivamente di pubblico dominio per causa a lui non imputabile.

Le obbligazioni di cui alla presente clausola restano in essere per tutta la durata del presente Contratto e per un anno dal termine dello stesso.

5. Standard di Produzione

5.1 Programma di Produzione

UNION comunicherà i propri fabbisogni a **[FORNITORE]** mediante ordini scritti (o, eccezionalmente, documenti di trasporto, da considerarsi ordini, in accompagnamento alla merce da lavorare).

I tempi tra data dell'ordine e relativa consegna saranno di regola pari a giorni lavorativi salvo diversa informazione specifica;

[FORNITORE] si impegna ad eseguire gli ordini di **UNION** nei tempi, modi, quantità e qualità concordati; tempi o performance migliori potranno essere richiesti e concordati singolarmente.

Ordini, conferme d'ordine, documenti di trasporto, fatture, saranno scambiati tra le parti in forma cartacea (via fax) ovvero informatica (via fax) ovvero informatica (via posta elettronica, a mezzo invio di documenti non rivedibili, o informatica con file di tracciato record concordato tra le parti).

5.2 Qualità del prodotto

I prodotti forniti da **[FORNITORE]** per **UNION** devono essere realizzati e collaudati secondo le specifiche tecniche fornite da **UNION**. Eventuali deroghe o modifiche richieste da una parte devono essere accettate per iscritto dall'altra.

Ogni fornitura sarà corredata da copia del certificato del materiale redatto dal produttore.

[FORNITORE] dichiara che, in base al proprio processo produttivo, è in grado di garantire un Livello di Qualità Accettabile (LQA) pari al 1%.

In caso di Non Conformità dei prodotti, dei servizi, della documentazione a quanto sopra stabilito, **UNION** segnalerà tale Non Conformità con apposito documento; se le Non Conformità esorbiteranno il LQA **UNION** potrà, a propria scelta:

- a) accettare parzialmente o totalmente in concessione i prodotti non conformi, raccomandando però il superamento della Non Conformità fin dalle successive consegne;
- b) chiedere parzialmente o totalmente la sostituzione o rilavorazione dei prodotti;
- c) rilavorare o far rilavorare i prodotti internamente o presso altri fornitori nei casi in cui la sostituzione o rilavorazione del Subfornitore non sia per varie ragioni possibile o ragionevole, con oneri a carico di [FORNITORE].

In caso di ripetuta difformità dei prodotti **UNION** potrà revocare l'ordine di fornitura e risolvere unilateralmente il presente contratto ai sensi dell'art. 8.2.

[FORNITORE] si impegna ad attuare programmi di miglioramento per contenere la percentuale di LQA e, in particolare, a conformare e certificare il proprio Sistema Qualità secondo la norma ISO 9001 entro il e a mantenee tale certificazione per tutta la durata del rapporto con UNION.

5.3 Accettazione e Collaudo delle forniture

Ogni avvio di fornitura sarà di regola preventivamente vagliato da **UNION** tramite una fornitura di campioni da parte di **[FORNITORE]** controllata da tecnici propri o dei propri clienti riservandosi, a sua scelta, una delle seguenti facoltà:

a. accettazione della campionatura con conseguente avvio della fornitura; eventuali attrezzature con cui sono stati realizzati i campioni sono automaticamente approvate con l'approvazione dei campioni;

b. rilievo di Non Conformità nei particolari campionati con applicazione di quanto previsto al punto 5.2.

Le eventuali attrezzature con cui sono stati realizzati i campioni Non Conformi saranno automaticamente da adeguare fino al superamento delle Non Conformità;

5.4 Modalità e termini di consegna

Salvo diversi accordi tra le parti, la consegna dei prodotti oggetto del presente contratto, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna, dell'accertamento qualitativo e del

trasferimento del rischio della merce da [FORNITORE] a UNION, ha luogo secondo le modalità Reso a bordo Automezzo presso i locali di [FORNITORE] (resa FCA secondo INCOTERMS 2000). I prodotti dovranno essere adeguatamente confezionati onde evitare danni nel trasporto.

[FORNITORE] si impegna a rispettare i termini di consegna previsti nel Programma di Produzione e/o negli ordini di acquisto. I termini di consegna sono essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.

In caso di ritardi di consegna, **UNION** avrà a propria scelta la facoltà di pretendere ugualmente l'esecuzione dell'ordine oppure di approvvigionare altrove i prodotti, revocando l'ordine di fornitura, fermo restando il diritto di risolvere unilateralmente il presente contratto ai sensi dell'art. 8.2

Nel caso di approvvigionamento fatto altrove da **UNION** per ritardata consegna di **[FORNITORE]** questo ultimo si impegna a:

- cedere le attrezzature (temporaneamente o definitivamente a **UNION** a discrezione di quest'ultima) per la realizzazione dei prodotti;
- rifondere a **UNION** eventuali maggiori costi sostenuti per il cambio di Subfornitore;
- rifondere a **UNION** eventuali oneri imposti dal cliente di quest'ultima per la ritardata consegna.

5.5 Quantità

Le quantità consegnate a seguito di ogni ordine di consegna saranno pari a quelle ordinate. Eventuali tolleranze sulla quantità consegnata rispetto a quella ordinata potranno essere richieste da **[FORNITORE]** a **UNION** purchè non superiori al +10% / -0% con un minimo di 1 pezzo.

In caso di eccedenze non concordate con **UNION**, questa avrà a propria scelta la facoltà di trattenere i prodotti imputandoli a ordini futuri con conseguente slittamento dei termini di pagamento ovvero restituire l'eccedenza.

Le carenze dovranno invece essere al più presto compensate entro i termini di consegna; oltre tali termini saranno trattate come ritardi nelle modalità previste al punto 5.4

5.6 Termini di contestazione

In tutti i casi in cui rilevi una violazione di cui ai precedenti punti 5.1,5.2,0,5.4,5.5.

UNION si impegna a sollevare le relative contestazioni a **[FORNITORE]** in forma scritta entro 30 giorni dalla consegna dei prodotti.

Solamente nei casi di difetti non manifesti la contestazione di **UNION** potrà avvenire entro 30 giorni dalla scoperta e/o dalla contestazione del Cliente finale.

6. Garanzia e Responsabilità

6.1 Garanzia del Subfornitore

[FORNITORE] garantisce che i prodotti oggetto della fornitura:

- sono conformi alle specifiche tecniche comunicate da Union ai sensi dell'art 3. del presente Contratto,
- sono conformi alle norme nazionali ed internazionali applicabili in vigore al momento della fornitura
- sono conformi alle norme di sicurezza in vigore al momento dell'ordine nonché a quelle relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla protezione ambientale
- non compromettono la sicurezza delle persone, animali e/o all'integrità delle cose.

Il prodotto deve intendersi Non Conforme quando non soddisfi detti punti.

In caso di prodotto Non Conforme **UNION** potrà richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni.

Quando i difetti sono rilevati dal cliente finale, essi daranno luogo al risarcimento dei danni, oltre al rimborso di tutti i costi diretti che **UNION** sosterrà per l'eliminazione delle difettosità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi di sostituzione, di eventuale trasformazione, di ricollaudo e di rispedizione della merce non conforme).

[FORNITORE] garantisce che la produzione, l'uso e la commercializzazione in Italia ed all'estero dei prodotti non comportano violazione di diritti di proprietà industriale di terzi.

6.2 Manleva

Nei casi in cui **UNION** fosse chiamata in giudizio da terzi per responsabilità contrattuale o extracontrattuale in ragione della non conformità e non affidabilità dei prodotti forniti o nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, **[FORNITORE]** dovrà tenere indenne **UNION** dei danni che dovesse risarcire nonché di tutte le spese, comprese le spese processuali.

6.3 Copertura assicurativa

Per far fronte alle obbligazioni di cui sopra [FORNITORE] stipulerà con una primaria Compagnia Assicurativa una polizza che sarà tale da coprire tutte le responsabilità derivanti.

7. Condizioni economiche

7.1 Prezzi

I prezzi dei prodotti fornite da **[FORNITORE]** sono concordati all'inizio del rapporto. Essi sono onnicomprensivi di ogni altro onere (imballo, collaudo, certificati, spese di incasso ecc.). Tali prezzi, di regola, rimangono fissi e invariati salvo importanti variazioni dei costi dei principali fattori di produzione. In questo caso, i prezzi saranno concordemente rideterminati tra le parti.

7.2 Pagamenti

Ogni fornitura verrà pagata da UNION con ricevuta bancaria a 60 giorni data fattura presso:

Banca **UNION**: UNICREDIT BANCA DI IMPRESA CARPI GARAGNANI IBAN IT 35 S 003226 23300 0000026667 (SWIFT CODE UNCRIT2VCRP)

8. <u>Durata, risoluzione e recesso dal Contratto</u>

8.1 Durata

Il presente contratto avrà decorrenza da oggi e termine il 31 dicembre dell'anno in corso. Sarà da ritenere automaticamente rinnovato con scadenza annuale, salvo disdetta di una delle parti notificata per iscritto all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mano entro 30 giorni dalla scadenza del periodo contrattuale in corso. La disdetta del contratto non ha alcun effetto sugli ordini inoltrati entro la scadenza del termine contrattuale.

8.2 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. **UNION** ha diritto di dichiarare, mediante comunicazione scritta **[FORNITORE]**, la risoluzione del presente contratto in caso di:

- difetti di qualità ai sensi dell'art. 5.2 e 0
- mancato rispetto dei termini di consegna ai sensi dell'art. 5.4.;
- difetti di conformità ai sensi dell'art. 6.1.

8.3 Cause di Recesso.

UNION potrà recedere senza preavviso e mediante dichiarazione scritta in caso di:

- inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione di [FORNITORE];
- interruzione o sospensione della attività produttiva di [FORNITORE];
- sottoposizione di [FORNITORE] ad una procedura concorsuale;
- comunicazione per iscritto da parte di [FORNITORE] di non essere in grado di far fronte alle proprie obbligazioni nei tempi e con le modalità previste dal presente Contratto o dai singoli ordini.

9. Affidamento ad altri subfornitori

9.1 Divieto di interposizione

[FORNITORE] si impegna a non affidare ulteriormente la fornitura oggetto del presente Contratto a terzi fornitori in misura superiore al 50% del valore dei prodotti oggetto del presente Contratto senza il preventivo consenso scritto da parte di **UNION**.

Resta inteso che l'affidamento della fornitura a terzi fornitori, in qualunque misura stabilita, non solleva [FORNITORE] in alcun modo dal rispetto degli obblighi assunti dal presente Contratto e che [FORNITORE] rimarrà l'unico e solo responsabile nei confronti di UNION e dei suoi clienti dell'esatta esecuzione del presente Contratto.

10. Legge applicabile e controversie

10.1 Legge applicabile

Il presente Contratto è retto dalla legge italiana. Per quanto non espressamente convenuto le Parti rimandano alla legislazione vigente in materia ed in particolare alla Legge n.192 del 18 giugno 1998 (disciplina della subfornitura nelle attività produttive).

10.2 Clausola di conciliazione

Qualunque controversia nascente dall'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto verrà sottoposta a un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, secondo quanto previsto dall'art.10 della legge n.192 del 18 giugno 1998. In caso di nessun esito del tentativo di conciliazione le parti si impegnano a sottoporre all'arbitrato rituale di un Collegio Arbitrale da costituirsi e svolgersi secondo le norme della Camera Arbitrale della Provincia di Modena, che ciascuna parte dichiara di integralmente accettare.

11. Protezione dei dati personali

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche (codice in materia di protezione dei dati personali) le parti stabiliscono quanto segue.

11.1 Informativa e trattamento dei dati.

Le parti si danno reciprocamente atto che gli sono state rese note le informazioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche. Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei propri dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto.

11.2 Comunicazione dei dati personali.

Le parti si autorizzano reciprocamente a trattare e comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente contratto.

11.3 Riservatezza dei dati personali.

Le parti si garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del presente rapporto saranno trattati con la massima riservatezza , in ottemperanza alla vigente normativa sopra citata

12. Disposizioni generali

Il rapporto contrattuale conseguente il perfezionamento di ogni singolo futuro ordine è retto dalle presenti condizioni e da quelle specifiche eventualmente espresse in ciascun ordine.

Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto di comune accordo tra le Parti.

Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti non corrispondente ad una delle presenti condizioni non potrà in alcun modo pregiudicare il diritto dell'altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse.

Tutte le comunicazioni tra le Parti si intenderanno valide se perverranno ai seguenti indirizzi e recapiti:

Union s.r.l. Via Trasporti 23 41012 Carpi tel. +39 059 654303 Fax. +39 059 654897 e-mail: info@uniongroup.net

per il Subfornitore:
[FORNITORE]
Via
tel +39
fax +39
e-mail:

Il presente contratto viene in essere mediante firma dei legali rappresentanti delle aziende intestate e si intende concluso in Carpi presso la sede **UNION**.

Letto, confermato e sottoscritto

Carpi, GG/MM/AA

[FORNITORE]

UNION s.r.l.

In ottemperanza con l'art.1341 c.c. e seguenti i sottoscritti legali rappresentanti di **[FORNITORE]** e della **UNION** s.r.l., dichiarano con la propria firma di aver letto attentamente tutti gli articoli del contratto sopra esteso e di approvarli incondizionatamente, con particolare riferimento alle seguenti clausole:

- 2.Oggetto
- 3.1.Informazioni tecniche
- 3.2.Proprietà del Know-how
- 4.1.Informazioni Riservate.
- 4.2.Obblighi di segretezza.
- 4.3. Esclusioni.
- 5.1
- 5.1 Programma di Produzione
- 5.2 Qualità del prodotto
- 0 **[FORNITORE]** si impegna ad attuare programmi di miglioramento per contenere la percentuale di LQA e, in particolare, a conformare e certificare il proprio Sistema Qualità secondo la norma ISO 9001 entro il e a mantenee tale certificazione per tutta la durata del rapporto con UNION.

Accettazione e Collaudo delle forniture

- 5.4 Modalità e termini di consegna
- 5.5 Quantità
- 5.6 Termini di contestazione

- 6.1Garanzia del Subfornitore
- 6.2.Manleva
- 6.3.Copertura assicurativa
- 7.1.Prezzi
- 7.2.Pagamenti
- 8.1.Durata
- 8.2.Clausola risolutiva espressa
- 8.3. Cause di Recesso.
- 9.1.Divieto di interposizione
- 10.1.Legge applicabile
- 10.2.Clausola di conciliazione
- 11.1.Informativa e trattamento dei dati.
- 11.2Comunicazione dei dati personali.
- 11.3.Riservatezza dei dati personali.
- 12.Disposizioni generali

Riletto, confermato e sottoscritto

Carpi, GG/MM/AA [FORNITORE]

UNION s.r.l.